

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3471

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, CILIBERTI, BORRI, SILVESTRI, GALBIATI**

Modifiche alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e nuove norme concernenti il sistema radiotelevisivo pubblico e privato

*Presentata il 9 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impegno di arrivare in tempi brevi ad una riforma della legge 6 agosto 1990, n. 223, è ormai generalmente condiviso. L'articolo 2 della legge n. 206 del 1993 fissa chiaramente entro due anni il termine massimo per arrivare alla ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria e il recente decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, ribadisce esplicitamente questa scadenza.

Naturalmente questa scadenza non deve essere intesa come un termine lontano entro il quale dare inizio semplicemente ad un processo di riforma, magari dopo avere nel frattempo lasciato consolidare, grazie a interventi legislativi tam-

pone, la situazione di fatto esistente, ma deve essere considerata come il termine finale, entro il quale portare a termine un processo parlamentare che deve essere attivato immediatamente. Naturalmente le vicende della legislatura non potranno non incidere su questi tempi, ma proprio per non disperdere neppure una frazione di questo complesso itinerario è opportuno fin d'ora attivare un'iniziativa legislativa che potrà essere ripresa e portata a compimento definitivo nella prossima legislatura.

C'è, inoltre, il rischio, quanto mai fondato, di una verifica di attuazione, alla luce dei principi costituzionali, della legge generale sul sistema radiotelevisivo appro-

vata nel 1990. La situazione di duopolio esistente nel settore non realizza certamente quel pluralismo che la Corte costituzionale ha più volte richiesto e che potrebbe portare presto o tardi ad una dichiarazione di illegittimità dell'attuale normativa.

Il bilancio dei tre anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 223 del 1990, è decisamente negativo, non solo per l'aggravamento della situazione esistente nel settore radiotelevisivo in termini di concentrazione, ma anche per la mancata realizzazione di quelle condizioni minime di agibilità del sistema che onestamente era lecito attendersi anche sulla base di una legge incompleta.

L'unica significativa novità intervenuta in questo periodo può essere considerata la « leggina » n. 206 del 1993 relativa ai nuovi criteri di formazione dei vertici della concessionaria pubblica e alla ripartizione dei poteri interni. Ma anche a non voler enfatizzare una certa interpretazione « commissariale » che ha contraddistinto l'applicazione di questa legge, resta in ogni caso, per esplicita dichiarazione del legislatore, vivo ed attuale l'impegno a non considerare risolto, con questo provvedimento, l'assetto della concessionaria pubblica e a farne quindi uno dei capitoli centrali del nuovo intervento di riforma.

Passando a considerare la sostanza della proposta di riforma della legge n. 223 del 1990, si possono evidenziare innanzitutto le regole generali del sistema radiotelevisivo che richiedono una revisione, in particolare, sotto questi profili;

1. In primo luogo si tratta di rimettere in moto su basi chiare un processo di pianificazione delle frequenze, capace di assicurare un razionale governo tecnico dell'etere, abbandonando la logica delle concessioni rilasciate sulla base dell'originaria « occupazione » delle frequenze. Da questo punto di vista non sembra che la normativa transitoria del 1993 abbia migliorato le cose. L'articolo 2 della proposta di legge pone un principio che tende a rivalutare il ruolo del piano di assegna-

zione, a differenza di quanto è avvenuto sulla base della recente normativa.

2. Subito dopo, evidentemente, si pone il problema di una più incisiva regolamentazione in materia *anti-trust* per eliminare il difetto fondamentale del nostro sistema, caratterizzato da una fortissima concentrazione e da un regime di duopolio giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale già nel 1988; la strada intrapresa in questo campo, nel capo quinto, è stata quella di abbassare da tre a due il numero massimo di reti consentite (la concessionaria pubblica, che si trova invece in una situazione diversa, potrà continuare ad averne tre, ma senza pubblicità) e di ridurre questa possibilità ad una sola rete, nel caso della *pay-tv* e fino a quanto questa utilizzi le frequenze terrestri. Si è operato in questo campo anche attraverso il « governo » degli indici di affollamento, riducendo di un 10 per cento questi valori.

3. Il difetto di realizzazione del principio pluralistico si avverte anche in misura rilevante a livello locale, dove non difetta tanto la quantità delle emittenti (giudicate da tutti fin troppo numerose) ma la quantità delle risorse. Il ruolo decisamente marginale del sistema locale dell'informazione è dimostrato dal fatto che esso è ridotto ad utilizzare solo il 5 per cento delle risorse complessive dell'intero sistema; le disposizioni, al riguardo, contenute nel capo VII, mirano da un lato a rilanciare, razionalizzandolo, il ruolo delle regioni e, dall'altro, a realizzare un fondo di sostegno alimentato da una quota della pubblicità nazionale raccolta dalla concessionaria del servizio pubblico.

4. Si pone poi il problema di un'insufficiente attuazione delle direttive comunitarie; altro profilo che ha portato a ritenere necessario un intervento in sede legislativa. Dopo le ben note vicende connesse al richiamo fatto dagli organi comunitari nell'autunno del 1992, il Parlamento, con il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, ha manifestato una chiara volontà adeguatrice, ma non sono seguiti comportamenti sempre coe-

renti in sede governativa e soprattutto c'è il rischio, di fronte alle fortissime pressioni indotte dagli interessi di settore, che si consentano prassi (come ad esempio in materia di cosiddette telepromozioni) oggettivamente contrastanti con le regole comunitarie. In questa prospettiva si sono inserite nella proposta di legge una serie di disposizioni (articoli 5 e 8) dirette a realizzare un pieno adeguamento alle norme comunitarie. L'unica deroga prevista (articolo 22) è a favore delle emittenti locali ed è perfettamente in linea con il contenuto della direttiva europea.

5. Occorre tener conto, inoltre, dell'inesistenza di una normativa specifica per le trasmissioni elettorali delle radiotelevisioni private (attualmente in fase di discussione parlamentare, su un « tavolo » separato); è questo un nodo di grande rilievo direttamente collegato alla riforma elettorale. Manca nella disciplina legislativa, attualmente vigente, una regolamentazione della propaganda elettorale. La legge n. 81 del 1993 relativa all'elezione dei sindaci ha dettato alcune disposizioni in materia che appaiono peraltro ispirate a canoni puramente negativi. La soluzione adottata nell'articolo 9 della proposta di legge tende a richiamare il principio generale della disciplina in questa sede ed a proporre un meccanismo di intervento dotato di una maggiore elasticità.

6. Un altro capitolo molto rilevante è quello connesso alle nuove tecnologie (cavo, satellite e *pay-tv*). Come è noto questa è la parte più carente della legge n. 223, come ebbero a rilevare in molti fin dal momento della sua approvazione. Il cavo è l'unico mezzo ad essere disciplinato, sia pure indirettamente, attraverso una delega legislativa. Si è pensato di suggerire, anche per il satellite e per la *pay-tv* che richiedono una normativa approfondita e altamente tecnica, la stessa strada della delega, da esercitare in tempi brevi. Per quanto riguarda più in particolare la *pay-tv* si è ritenuto, attraverso questa strada, di « coprire » con disposizioni normative alcune delle norme suggerite nei pareri delle Commissioni parlamentari ed oggi inserite nella proposta di disciplina e di prevedere un limite più basso

in ordine alla proprietà delle reti (almeno per tutta la fase transitoria) per non sottrarre frequenze terrestri a favore di una trasmissione criptata.

7. Insufficiente è pure la definizione di un compiuto sistema di governo nel settore radiotelevisivo; i compiti attuali non sono armonicamente suddivisi tra Parlamento, Governo e Autorità di garanzia. Anche questa è una questione di grande rilievo, lasciata parzialmente irrisolta dalle disposizioni contenute nella legge n. 223. L'unico organo che ha trovato una parziale sistemazione è quello del Garante, anche se la composizione monocratica sembra da rivedere alla luce delle principali esperienze straniere. A questo scopo si è prevista una disposizione che equipara la situazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria al modello adottato dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990 relativa all'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda la Commissione parlamentare di vigilanza si adotta la soluzione, già ipotizzata in passato, di ridurre il numero dei componenti e di meglio precisarne le competenze, con riferimento, peraltro, all'intero sistema radiotelevisivo.

8. Per quanto riguarda poi, più in particolare, il settore pubblico, altro capitolo largamente trascurato dalla legge n. 223 del 1990, la proposta di legge si è concentrata soprattutto sulla parte relativa alla nuova organizzazione di vertice della società concessionaria, riprendendo, invece, per ciò che riguarda la concessione e la convenzione, lo schema positivo dell'articolo 4 della legge n. 206 del 1993. Il capo VI della proposta di legge è dedicato a questo argomento e prevede una disciplina fondata su due organi fondamentali di governo: il primo, con prevalenti funzioni di garanzia e composto, in larga misura, come il consiglio di cui alla legge n. 206 del 1993; il secondo, invece, con prevalenti funzioni di amministrazione, e composto dai direttori delle principali strutture secondo una logica che richiama l'esperienza inglese della BBC. Il presidente costituisce un ideale punto di raccordo tra questi due organi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### PRINCÌPI GENERALI

##### ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo al quale concorrono, secondo gli obblighi previsti dalla presente legge, soggetti pubblici e soggetti privati.

### CAPO II.

#### GOVERNO TECNICO DELL'ETERE

##### ART. 2.

*(Governo tecnico dell'etere).*

1. L'attività radiotelevisiva costituisce attività di preminente interesse pubblico.

2. Nell'ambito delle norme e dei regolamenti internazionali, lo Stato disciplina l'esercizio delle radiofrequenze e controlla il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

3. Il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, costituiscono il presupposto e la condizione per la validità di tutte le concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai soggetti pubblici e privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti

piani tutte le concessioni ed autorizzazioni esistenti decadono e devono essere rinnovate nel rispetto delle condizioni da essi previste.

### CAPO III.

#### COMITATO PARLAMENTARE E GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

#### ART. 3.

*(Comitato parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sull'attività radiotelevisiva).*

1. È istituito un Comitato parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sull'attività radiotelevisiva, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato assume le competenze della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché quelle previste dalla presente legge.

3. Il Comitato è composto da nove membri di cui quattro nominati dal Presidente della Camera dei deputati e quattro nominati dal Presidente del Senato della Repubblica. Il presidente del Comitato è nominato dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla fine della legislatura stessa.

4. Il Comitato riceve la relazione annuale del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sull'attività radiotelevisiva, formula proposte alle Camere ed esprime indirizzi al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e pareri sulla concessione e sulla convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico.

#### ART. 4.

*(Garante per la radiodiffusione e l'editoria).*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 19 ottobre

1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, alla scadenza del mandato previsto dal citato decreto-legge n. 408 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1992, assume la forma di organo collegiale.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria è nominato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tenendo conto, tra i requisiti soggettivi, della particolare esperienza professionale acquisita nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Le competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria restano quelle stabilite dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. I regolamenti di competenza del Garante sono emanati nella forma dei regolamenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

#### CAPO IV.

##### DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

#### ART. 5.

##### *(Trasmissione di film).*

1. All'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici » sono sostituite dalle seguenti: « sul totale del tempo annuo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di *teletext* »;

b) al comma 3, le parole: « Alle opere di origine italiana » sono sostituite dalle seguenti: « In applicazione dell'arti-

colo 8 della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, alle opere in lingua italiana »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Ai fini del presente articolo, per la nozione di "opera europea" si fa riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 ».

2. Dopo l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 26-bis — (*Riserva in favore delle opere europee*). — 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica ed i concessionari nazionali devono riservare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di *teletext*, le seguenti percentuali del tempo di trasmissione:

a) non meno del 5 per cento per il primo triennio;

b) non meno del 10 per cento per gli anni successivi ».

#### ART. 7.

(*Disposizioni in tema di pubblicità*).

1. L'indice di affollamento orario previsto per la concessionaria pubblica è ridotto in misura del 5 per cento. Il computo degli indici di affollamento viene effettuato sui tempi di trasmissione di ciascuna rete. La percentuale del 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione è soppressa e sostituita con una percentuale pari all'8 per cento giornaliero.

2. L'indice di affollamento orario e quotidiano previsto per i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è ridotto in misura del 10 per cento.

3. È applicata una riduzione ulteriore in misura del 10 per cento degli indici di affollamento orario per i concessionari che

abbiano la titolarità di due reti televisive nazionali.

4. In via transitoria, fino alla data della dismissione della rete eventualmente eccedente le due per le quali è possibile ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, per i concessionari che abbiano titolarità di tre reti televisive nazionali la riduzione dell'indice di affollamento orario è pari al 30 per cento complessivo.

5. L'indice di affollamento medio quotidiano, per i concessionari nazionali di televisione, è computato escludendo dalla base di calcolo le ore notturne comprese tra le ore 0,00 e le ore 6,00.

#### ART. 8.

*(Adeguamento comunitario in tema di pubblicità).*

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli *spot* pubblicitari isolati devono costituire eccezioni »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La pubblicità clandestina è vietata »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. La pubblicità può essere anche inserita nel corso delle trasmissioni secondo le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni e non leda i diritti degli aventi diritto »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici

religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies. Le opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione, eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata inferiore o uguale a quarantacinque minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità. Se la loro durata è superiore a quarantacinque minuti si applica il comma 3-quater.

3-ter. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, tra cui le opere musicali, teatrali e liriche, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3-quater. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione, eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta una volta per un periodo completo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

3-quinquies. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal comma 3-ter siano interrotte dalla pubblicità, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni ».

#### ART. 9.

*(Disciplina della propaganda elettorale).*

1. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 3 detta alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le pre-

scrizioni necessarie a garantire in condizioni di parità tra loro gli idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. Il Comitato disciplina altresì direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria nel periodo elettorale in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità nei confronti di tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito l'attività di diffusione radiotelevisiva, i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo programmi di propaganda elettorale nel periodo elettorale, debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento della parità di trattamento anche nei programmati servizi di informazione concernenti la campagna elettorale. Il Garante definisce altresì i criteri di limitazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.

3. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dal Comitato parlamentare di cui all'articolo 3 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi del presente articolo.

4. Durante il periodo elettorale, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, nonché nei servizi giornalistici di quotidiani e periodici, la presenza di candidati, esponenti di partiti e di movimenti politici, di membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare

la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI A TUTELA DEL PLURALISMO

#### ART. 10.

*(Disposizioni a tutela del pluralismo).*

1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva nell'anno solare precedente sia stata inferiore a quella prevista dalla lettera a). »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che abbiano il controllo di imprese editrici di periodici la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente rispettivamente il 25 per cento e il 15 per cento delle copie complessive dei giornali periodici.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis sono considerate periodici le testate con più di dieci giornalisti e con una tiratura media annuale superiore alle 75.000 copie. »;

c) al comma 2 le parole: « 20 per cento » e « 25 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 15 per cento » e « 20 per cento »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, dalla pubblicità televisiva, radiofonica, sulla stampa quotidiana e periodica, da canone e da qualunque contributo pubblico a carattere continuativo altrimenti denominato corrisposto alla concessionaria di radiodiffusione pubblica, all'emittenza radiofonica nazionale, all'emittenza radiofonica o televisiva in ambito locale. Sono ricomprese nei ricavi da pubblicità le somme corrisposte a fronte della pubblicazione sulla stampa e della trasmissione sul mezzo televisivo e radiofonico di qualunque forma di pubblicità, nonché della trasmissione delle sponsorizzazioni televisive e radiofoniche. »;

e) al comma 4, le parole: « il numero di tre » sono sostituite dalle seguenti: « il numero di due »;

f) al comma 7:

1) le parole: « queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei reti locali » sono sostituite dalle seguenti: « queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di due reti televisive nazionali, o una rete nazionale e tre reti locali, o sei reti locali »;

2) le parole: « degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « degli investimenti pubblicitari effettuati

sulla televisione, sulla radio, sulla stampa quotidiana e periodica nell'anno precedente ».

2. Per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo resta valida la disposizione di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. I soggetti titolari di un numero di concessioni per la radiodiffusione in ambito nazionale eccedente quello stabilito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, sono tenuti a cedere le reti in eccedenza entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

#### ART. 11.

*(Azione popolare per la tutela del pluralismo in materia radiotelevisiva).*

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria presenta domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui all'articolo 15, commi 2 e 7. L'azione di nullità di cui al comma 5 del presente articolo può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, o i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, nonché i limiti di cui all'articolo 19, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante, nonché su denuncia di qualsiasi persona fisica o giuridica. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il Garante provvede d'ufficio, ovvero su denuncia del consiglio consultivo degli utenti o di qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché, limitatamente ai casi di cui all'articolo 19, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ».

CAPO VI  
SETTORE PUBBLICO

ART. 12.

*(Concessione di servizio pubblico).*

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è esercitato, mediante concessione, da una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata RAI-Radiotelevisione italiana SpA. Essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile. Le azioni della RAI possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.

2. La concessione di cui al comma 1 disciplina, in attuazione della presente legge, i compiti e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico; ha la durata di sei anni ed è integrata dalla convenzione di cui all'articolo 13.

ART. 13.

*(Convenzione).*

1. Con apposita convenzione in forma di contratto di programma, stipulata ogni sei anni tra la RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 3 esprime il proprio parere sulla convenzione.

3. Con la convenzione sono determinate anche la misura del canone di abbonamento alla RAI, opportunamente rivalutata per il periodo di durata, la quota di competenza della concessionaria, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione e la misura del canone di concessione proporzionato a quello sostenuto dalle radio e dalle televisioni private.

4. Durante il periodo di vigenza della convenzione il canone di abbonamento è aumentato di una quota corrispondente al tasso di inflazione maturato dall'ultimo aumento, ridotto di un punto per recupero di produttività.

#### ART. 14.

*(Organi di governo della RAI).*

1. La RAI è retta dal presidente, dal direttore generale, dal consiglio di garanzia e dal consiglio di amministrazione.

2. Il presidente della RAI presiede il consiglio di garanzia ed il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di garanzia nomina tra i suoi membri il presidente ed esamina il gradimento sulla nomina del direttore generale, effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

#### ART. 15.

*(Consiglio di garanzia).*

1. Il consiglio di garanzia della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri nominati d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. I componenti del consiglio di garanzia sono scelti tra alte personalità del mondo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche e della gestione aziendale.

3. Nei dieci giorni che precedono la nomina dei membri del consiglio di ga-

ranza possono essere avanzate candidature da parte del Comitato parlamentare di cui all'articolo 3, dei consigli regionali, del Consiglio universitario nazionale, dei sindacati di categoria della RAI, anche attraverso forme di consultazione diretta dei dipendenti.

4. La carica di componente del consiglio di garanzia è incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della società concessionaria.

5. Il consiglio di garanzia dura in carica cinque anni.

6. Il consiglio di garanzia svolge funzioni di garanzia sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico affidati alla concessionaria dalla legge e dalla convenzione, secondo le indicazioni dello statuto, nomina i direttori delle reti e delle testate radiotelevisive, nonché quelli delle macrostrutture aziendali in un numero complessivamente non superiore a quindici.

#### ART. 16.

*(Presidente).*

1. Il presidente della RAI ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di garanzia, al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali, sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico ed esercita le altre competenze che possono essere a lui attribuite dal consiglio stesso.

#### ART. 17.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto dal presidente della RAI, dai direttori di rete, di testata e delle

macrostrutture aziendali in un numero variabile da undici a quindici.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita, su proposta del direttore generale, le competenze previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

#### ART. 18.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale della RAI è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società.

2. Il direttore generale esercita le competenze di cui all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

#### CAPO VII

##### SISTEMA LOCALE

#### ART. 19.

*(Ruolo delle regioni).*

1. Nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle norme internazionali e dalle leggi dello Stato in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono a garantire un equilibrato sistema radiotelevisivo di carattere locale.

2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome:

a) partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei bacini di utenza e concorrono a definire, nel rispetto anche delle proprie competenze istituzionali, la localizzazione ottimale degli impianti radiotelevisivi sul territorio regionale;

b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, in ordine al rilascio delle autorizzazioni

radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul territorio regionale;

c) svolgono, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e in collaborazione con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, attività istruttoria ed ispettiva, con riferimento alle emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale;

d) possono favorire, anche con appropriate misure di sostegno a favore degli enti locali, la diffusione degli impianti radiotelevisivi e concorrere alla realizzazione di strutture di servizio destinate alle emittenti operanti nel territorio regionale ed, in particolare, alle emittenti che operano senza scopo di lucro;

e) possono disporre agevolazioni di natura creditizia e fidejussoria e misure di sostegno dirette a favorire piani di ristrutturazione e di riaccorpamento tra emittenti radiotelevisive operanti, anche in parte, sul territorio regionale;

f) possono partecipare per le finalità indicate dallo statuto e, in particolare, per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, a società, associazioni o fondazioni, operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo o comunque possono realizzare con esse forme di collaborazione.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ART. 20.

*(Fondo di sostegno per il sistema radiotelevisivo locale).*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a raccogliere, nella terza rete televisiva, pubblicità i cui proventi sono destinati, al netto delle spese di produzione e di rac-

colta, ad alimentare il fondo di sostegno del sistema locale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

#### ART. 22.

*(Deroga a vincoli comunitari  
per le emittenti locali).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotti dall'articolo 8 della presente legge, non sono applicabili alle emittenti locali le cui trasmissioni non sono ricevibili, direttamente o indirettamente, in un altro Stato membro della Comunità europea.

### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI MEZZI DI DISTRIBUZIONE

#### ART. 23.

*(Radiodiffusione televisiva a pagamento).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per disciplinare la radiodiffusione televisiva a pagamento (*pay-tv*) sulla base dei seguenti criteri:

a) la durata ed i requisiti della concessione sono regolati sulla base dei principi contenuti nella legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) ciascun concessionario non può essere titolare di più di una rete per tutto il periodo previsto dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

## ART. 24.

*(Radio e televisione via satellite).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per disciplinare la radiodiffusione sonora e televisiva via satellite sulla base dei seguenti criteri:

a) la durata e i requisiti della concessione sono regolati sulla base dei principi contenuti nella legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) le disposizioni a tutela del pluralismo sono stabilite tenendo conto delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dal numero complessivo delle reti realizzabili a tale livello;

c) i concessionari operano per costruire un consorzio nazionale destinato a trasmettere via satellite.